

gli **SPECIALI** FNP

LEGGE DI BILANCIO 2023

Gli articoli rilevanti
per le famiglie
e i pensionati



APPROFONDIMENTI, ANALISI E RIFLESSIONI
sui temi più importanti
per i pensionati e le famiglie

Il 29 dicembre 2022 è stata approvata e pubblicata sulla **Gazzetta Ufficiale Serie Generale** n.303 (supplemento ordinario n.43) del 29-12-2022 la legge 197 relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale **per il triennio 2023-2025** che si compone di 21 articoli totali strutturati in due parti:

- la prima parte costituita dall'art.1 organizzato in 903 commi dedicati alle misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici;
- la seconda costituita da altri 20 articoli dedicati all'approvazione degli stati di previsione.

Abbiamo individuato gli articoli e i commi di maggiore interesse per i pensionati e i pensionandi.

La selezione è indicata dal **simbolo**



La Legge di Bilancio 2023

Entrata in vigore dal primo gennaio 2023, pur mantenendo invariati i saldi nell'impianto complessivo, presenta significativi avanzamenti rispetto al testo iniziale.

Miglioramenti che rispondono a precise richieste della CISL e della FNP formulate sia in occasione del confronto dello scorso 7 dicembre con il Presidente Meloni, quanto negli incontri con i Gruppi Parlamentari di maggioranza e opposizione.

In particolare segnaliamo:

- **l'incremento dall'80% all'85% dell'indicizzazione delle pensioni** per gli scaglioni da 4 a 5 volte il trattamento minimo, operazione che garantisce un adeguamento di circa 150 euro al mese per i 2000 e 2500 euro lordi;
- **l'aumento delle pensioni minime elevate a 600 euro per gli over 75;**
- **la conferma per il 2023 dell'Ape Sociale;**
- il pacchetto famiglia con **l'innalzamento della soglia ISEE a 15.000 Euro per gli sconti in bolletta;**
- il potenziamento dell'**assegno unico universale** con un incremento dello stanziamento 345,20 milioni di euro nel 2023 e 457,90 milioni nel 2024;
- la ridefinizione dei criteri per il **congedo parentale** con ulteriori 30 giorni indennizzati all'80%, che finalmente si rivolge sia alle mamme che ai papà. Il costo inizialmente quantificato in 117milioni nel 2023 (178 nel 2024) per le sole mamme aumenta di 19 milioni nel 2023 (33 nel 2024) per l'estensione ai papà;
- **l'aumento a 1.500 euro a persona del Bonus psicologo** che sarà elargito anche nel 2024, auspicando che diventi strutturale e non solo legato all'emergenza pandemica da Covid-19, perché non c'è salute senza quella mentale, e i bisogni psicologici fanno parte dei Lea (Livelli Essenziali di Assistenza);
- i temi della **mobilità sostenibile** e della **rigenerazione urbana**, sono obiettivi di politica economica e ambientale che sono stati centrali nei governi precedenti e notiamo con soddisfazione che si sono imposti anche nel Governo Meloni.

Progressi non scontati, frutto di una convinta strategia e di un'azione di pressing del nostro Sindacato sul Governo e sulle forze politiche.

Il 19 gennaio è partito il Tavolo di confronto sulla riforma della previdenza sulla quale abbiamo presentato al Governo una Piattaforma Unitaria, che tra l'altro prevede la pensione di garanzia per i giovani e le donne, la rivalutazione piena di tutte le pensioni, l'allargamento della somma aggiuntiva, la cosiddetta 14° mensilità, fino a 3 volte il minimo INPS, la resa strutturale di Ape sociale per il lavori gravosi e usuranti, la flessibilità in uscita dal lavoro a partire da 62 anni o con 41 anni di contribuzione senza vincolo di età anagrafica.

Ribadiamo, inoltre, il **miglioramento di Opzione Donna**, con il ritorno alla normativa precedente alla legge di Bilancio.

Per quanto riguarda gli investimenti nel settore della sanità messi a bilancio per la copertura del fabbisogno sanitario nazionale pari a 2,15 miliardi, nonostante il Fondo abbia una dotazione di 128,1 miliardi di euro per

l'anno 2023, la stessa è insufficiente lasciando così insoluti, dopo quasi tre anni, gli effetti della pandemia a differenza di quanto avvenuto nei principali Stati europei.

In particolare, registriamo la messa a bilancio di 650 milioni destinati all'acquisto di vaccini e farmaci anti Covid e di 150 milioni di euro per salvaguardare la rete di prossimità delle farmacie italiane a partire dal primo marzo 2023, alle quali viene riconosciuta una remunerazione aggiuntiva per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Ssn. Inoltre, si autorizza la spesa di 250 mila euro per l'anno 2023 e di 500 mila euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a favore degli Istituti di ricovero e cura di carattere scientifico (Irccs) della rete oncologica del Ministero della salute impegnati nello sviluppo delle nuove tecnologie antitumorali Car-T, nonché di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, a favore degli Irccs della rete cardiovascolare del Ministero della salute impegnati nei programmi di prevenzione primaria cardiovascolare.

Di fatto, con un tasso di inflazione che viaggia a più del 10 per cento, l'aumento del finanziamento al Ssn sarà di appena 700 milioni rispetto al 2022, a cui si aggiungono i circa 2 miliardi di euro che erano stati già messi a bilancio dalla precedente manovra del Governo Draghi.

Non sono previste risorse aggiuntive dedicate alla non autosufficienza, così come non si registrano, ad oggi, per l'assistenza domiciliare, miglioramenti nell'erogazione delle prestazioni nonostante le prime tranche di finanziamenti arrivate dal Pnrr. Sicuramente attualmente ci sono pochi fondi e crediamo sia importante sottolineare che il tema della non autosufficienza e il reperimento delle risorse, non siano questioni separabili. Nel campo della non autosufficienza, infatti, come sa chiunque abbia in famiglia una persona non autosufficiente (anziano o giovane), qualunque azione di miglioramento del servizio richiede nuove risorse che finora la manovra di bilancio non ha previsto. Trovarle, quindi, rappresenta un nodo cruciale per i prossimi anni.

Noi pensiamo che servano insieme al personale, anche per **risolvere il Servizio sanitario nazionale** e per evitare il rischio concreto di creare una sanità di serie A per i ricchi e una di serie B per i poveri. Insistiamo sulla necessità che vengano utilizzati i fondi del Mes sanitario, dal momento che ha interessi vantaggiosi anche in considerazione dell'innalzamento dei tassi da parte della Bce e della possibilità di scegliere la quantità da chiedere.

Per quanto riguarda la definizione dei Lep (Livelli essenziali delle prestazioni), ci sembra un passaggio anche questo molto importante, va seguito anche rispetto al tema dell'autonomia differenziata, perché si corre il rischio che possa aumentare e non diminuire il divario territoriale.

Le sfide che ci attendono sono tante e richiedono tavoli di confronto a partire dalla riforma del fisco che nel rispetto dei dettami costituzionali, riduca la pressione su salari e pensioni che di fatto contribuiscono all'84% del prelievo fiscale.

La strada è ancora lunga ma bisogna valorizzare quanto sin qui ottenuto attraverso il dialogo, il confronto costruttivo, l'esercizio della responsabilità, vie maestre per produrre risultati concreti rispetto alla demagogia e al conflitto fine a se stesso.

La legge di Bilancio 2023 è solo il primo passo di un cammino che dovrà portare, come da tempo diciamo, ad **un nuovo Patto sociale tra Governo, sindacato e imprese**, che recuperi la concertazione, come metodo e scelta politica **per rilanciare lo sviluppo del nostro Paese secondo principi di equità e sostenibilità sociale**.

LEGGE DI BILANCIO 2023

Miglioramenti

che rispondono a precise richieste
della CISL e della FNP

1. **L'INCREMENTO DALL'80% ALL'85% DELL'INDICIZZAZIONE DELLE PENSIONI**
per gli scaglioni da 4 a 5 volte il trattamento minimo
2. **L'AUMENTO DELLE PENSIONI MINIME ELEVATE A 600 EURO PER GLI OVER 75**
3. **LA CONFERMA PER IL 2023 DELL'APE SOCIALE**
4. **IL PACCHETTO FAMIGLIA**
con l'innalzamento della soglia ISEE a 15.000 Euro per gli sconti in bolletta
5. **IL POTENZIAMENTO DELL'ASSEGNO UNICO UNIVERSALE**
6. **LA RIDEFINIZIONE DEI CRITERI PER IL CONGEDO PARENTALE**
con ulteriori 30 giorni indennizzati all'80% che finalmente si rivolge sia alle mamme che ai papà
7. **L'AUMENTO A 1.500 EURO A PERSONA DEL BONUS PSICOLOGICO**
che sarà elargito anche nel 2024
8. **I TEMI DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE E DELLA RIGENERAZIONE URBANA**



INDICE

PRESIDENZA, LAVORO E SOSTEGNO AL REDDITO	7
FISCO E TARIFFE	16
SANITÀ	24
FAMIGLIA	28
POVERTÀ	29
ENERGIA	31
ABITAZIONE E URBANISTICA.....	32
AMBIENTE	37
POLITICHE DI GENERE.....	38
POLITICHE GIOVANILI.....	39
SCUOLA E UNIVERSITÀ	40
AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE	41
TERZO SETTORE	43
GIUSTIZIA E SICUREZZA	43
UCRAINA	45



Puoi consultare la versione sfogliabile
dello Speciale sulla Legge di Bilancio 2023
sul sito www.pensionati.cisl.it

PREVIDENZA, LAVORO E SOSTEGNO AL REDDITO



Articolo 1, comma 281 - Riduzione cuneo fiscale

Per il 2023, è previsto l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dovuti dai lavoratori dipendenti, sia pubblici che privati, del 2% per redditi fino a 35.000 euro annui (2.692 euro al mese) e del 3% per redditi fino a 25.000 euro annui (1.923 euro mensili).



Articolo 1, comma 283 - Disposizioni in materia di pensione anticipata flessibile (cd. pensione Quota 103)

Ad integrazione del DL n. 4/2019 (L. n. 26/2019), dopo l'articolo 14 è inserito l'art. 14.1 che introduce, in via sperimentale nel 2023, una nuova fattispecie di **pensione anticipata flessibile (cd. Pensione Quota 103)** a favore dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, nonché dei lavoratori autonomi e parasubordinati, iscritti all'AGO e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla Gestione separata (art. 2, c. 26, della L. n. 335/1995). Diversamente, non può accedere a Pensione Quota 103: il personale militare delle Forze armate (ivi compreso il personale il personale della Guardia di finanza); il personale delle Forze di polizia a ordinamento civile (ivi compreso il Corpo di polizia penitenziaria); il personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il diritto alla pensione Quota 103 si consegue al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 41 anni.

I requisiti di età e contribuzione devono essere perfezionati **entro il 31 dicembre 2023**, fermo restando che il diritto potrà essere esercitato oltre tale data e che bisognerà attendere l'apertura delle finestre di 3 mesi per i dipendenti del settore privato e lavoratori autonomi o di 6 mesi per i lavoratori dipendenti del settore pubblico. Per il personale del comparto scuola e AFAM, interessato ad accedere alla pensione anticipata Quota 103, le eventuali domande di cessazione dal servizio dovranno essere presentate entro il 28 febbraio 2023.

Fino al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia, l'importo mensile massimo lordo della pensione non deve superare 5 volte il valore del trattamento minimo INPS 2023, ossia, i 2.818,7 euro lordi mensili; dal mese successivo al compimento dei 67 anni di età, richiesti per la pensione di vecchiaia, il trattamento della pensione sarà liquidato in base agli ordinari criteri di calcolo.

I requisiti richiesti per il diritto a pensione Quota 103 non possono essere considerati utili ai fini degli accordi di isopensione e dell'indennità di prepensionamento nell'ambito dei contratti di espansione. Per quanto riguarda i fondi di solidarietà, ove previsto, questi possono erogare un assegno straordinario per il sostegno al reddito a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per l'opzione per l'accesso alla pensione Quota 103 e i trattamenti di fine servizio/rapporto per i dipendenti delle PP.AA.

Vengono infine estese al nuovo istituto le disposizioni dettate per pensione Quota 100 e pensione Quota 102, con riferimento alla:

- **facoltà di cumulare i periodi assicurativi** non coincidenti nelle stesse gestioni amministrative dall'INPS, per gli iscritti a due o più gestioni previdenziali che non siano già titolari di trattamento pensionistico a carico di una delle predette gestioni;

- **non cumulabilità**, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, **nel limite di 5.000 euro lordi annui**;
- **non applicabilità di pensione anticipata Quota 103**, anche per i dipendenti pubblici che abbiano raggiunto i requisiti del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età.

Articolo 1, comma 284 - Abrogazione Fondo per uscita anticipata dei lavoratori delle imprese in crisi

È abrogata la disciplina istitutiva del Fondo per l'uscita anticipata dei lavoratori delle imprese in crisi, previsto dalla legge di Bilancio 2022 con una dotazione di 150 milioni di euro per il 2022 e di 200 milioni per ciascun degli anni 2023 e 2024 e mai avviato per mancanza di decreto attuativo.

Articolo 1, commi 286-287 Incentivi al trattenimento in servizio dei lavoratori dipendenti

Ai lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi per la pensione anticipata Quota 103 è data la facoltà di rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi AGO per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive e esclusive della medesima. In conseguenza dell'esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà. Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore, che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, è corrisposta interamente al lavoratore.

È demandato ad apposito decreto interministeriale, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la definizione delle relative modalità di attuazione.



Articolo 1, commi 288-291 - Proroga dell'APE Sociale

I commi da 288 a 291 novellano la disciplina dell'**APE sociale**, prorogando **fino al 31 dicembre 2023** l'applicazione sperimentale dell'istituto.

Ricordiamo che la legge di Bilancio per il 2022 ha previsto, tra le novità, l'eliminazione della condizione che siano trascorsi 3 mesi dalla fine del godimento dell'intera prestazione previdenziale di disoccupazione (NASpl), per poter accedere all'Ape sociale.

Nell'ambito delle categorie dei lavoratori dipendenti che svolgono attività gravose* resta confermata, anche per il 2023, la riduzione dell'anzianità contributiva a 32 anni anziché 36 anni per gli operai edili, come indicati nel Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini, per i ceramisti (classificazione ISTAT 6.3.2.1.2) e per i conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta (classificazione ISTAT 7.1.3.3)

I soggetti che hanno i requisiti possono presentare domanda per il loro riconoscimento dell'APE sociale entro il 31 marzo 2023, oppure entro il 15 luglio 2023.

* Professioni gravose sulla base delle classificazioni ISTAT

2.6.4- Professori di scuola primaria, pre-primaria e professioni assimilate

32.1- Tecnici della salute

4.3.1.2 Addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate

5.3.1.1- Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali

5.4.3- Operatori della cura estetica

5.4.4- Professioni qualificate nei servizi personali ed assimilati

6 - Artigiani, operai specializzati, agricoltori

7.11-Conduttori di impianti e macchinari per l'estrazione e il primo trattamento dei minerali

7.1.2- Operatori di impianti per la trasformazione e lavorazione a caldo dei metalli

7.1.3- Conduttori di forni ed altri impianti per la lavorazione del vetro, della ceramica e di materiali assimilati

7.14-Conduttori di impianti per la trasformazione del legno e la fabbricazione della carta

7.1.5 -Operatori di macchinari e di impianti per la raffinazione del gas e dei prodotti petroliferi, per la chimica di base e la chimica fine e per la fabbricazione di prodotti derivati dalla chimica

7.1.6- Conduttori di impianti per la produzione di energia termica e di vapore, per il recupero dei rifiuti e per il trattamento e la distribuzione delle acque

7.1.81-Conduttori di mulini e impastatrici

7.1,8.2- Conduttori di forni e di analoghi impianti per il trattamento termico dei minerali

7.2- Operai semi-qualificati di macchinari fissi per la lavorazione in serie e operai addetti al montaggio

7.3 -Operatori di macchinari fissi in agricoltura e nella industria alimentare

7.4- Conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento

8.1.3- Personale non qualificato addetto allo spostamento e alla consegna merci

8.1.4 -Personale non qualificato nei servizi di pulizia di uffici, alberghi, navi, ristoranti, aree pubbliche e veicoli

8.1.52- Portantini e professioni assimilate

8.3- Professioni non qualificate nell'agricoltura, nella manutenzione del verde, nell'allevamento, nella silvicoltura e nella pesca

8.4-Professioni non qualificate nella manifattura, nell'estrazione di minerali e nelle costruzioni



Articolo 1, comma 292 - Proroga Opzione donna

A modifica dell'art. 16 del DL 4/2019, per l'anno 2023, è **prorogato il trattamento pensionistico anticipato, cosiddetto "Opzione donna", in favore delle lavoratrici, dipendenti ed autonome, che entro il 31 dicembre 2022 abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età anagrafica di almeno 60 anni - ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni** - e che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) **assistano, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità** ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente, qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;

b) **abbiano una riduzione della capacità lavorativa**, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, **superiore o uguale al 74%**;

c) **siano lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa**. Per queste lavoratrici la riduzione massima di due anni del requisito anagrafico di 60 anni trova applicazione a prescindere dal numero di figli.

Le lavoratrici che abbiano **raggiunto i requisiti entro il 31 dicembre 2022** possono conseguire il trattamento pensionistico anche successivamente alla prima decorrenza utile, fermo restando che siano trascorsi i 12 mesi dalla loro data di maturazione nel caso di lavoratrici dipendenti oppure i 18 mesi nel caso di lavoratrici autonome.

Nei confronti del personale del comparto scuola e AFAM (Alta formazione artistica e musicale) a tempo indeterminato la domanda di cessazione dal servizio andrà presentata entro il 28 febbraio 2023.

Articolo 1, comma 293 - Disposizioni in favore dei lavoratori esposti all'amianto

Intervenendo in materia di taluni **benefici riconosciuti in favore dei lavoratori esposti all'amianto**, dal 1° gennaio 2023, viene **elevato l'importo della prestazione aggiuntiva che l'INAIL eroga ai soggetti che abbiano contratto patologia asbesto correlata**, riconosciuta dall'Istituto (e in caso di premorte agli eredi), portandolo dal 15 al 17 per cento della rendita già in godimento; inoltre, è incrementata da 10.000 a 15.000 euro l'importo della prestazione una tantum che l'INAIL eroga ai malati di mesotelioma, che abbiano contratto la patologia per esposizione familiare ovvero ambientale all'amianto.



Articolo 1, commi 306 e 307 (Lavoro agile per i cosiddetti lavoratori fragili e Risorse per le sostituzioni di personale nelle istituzioni scolastiche)

Il **comma 306** concerne l'**applicazione, per il primo trimestre del 2023, dell'istituto del lavoro in modalità agile per i dipendenti, pubblici e privati, rientranti nelle situazioni di fragilità** di cui al D.M. 4 febbraio 2022. Si prevede che il datore di lavoro, per tali soggetti, assicuri lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definita dai contratti collettivi di lavoro in applicazione, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, se più favorevoli.

Il D.M. 4 febbraio 2022 (emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 febbraio 2022, n. 11) individua le condizioni del soggetto e le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità in presenza delle quali è certificata dal medico di medicina generale del lavoratore la situazione di fragilità ai fini dell'applicazione di alcune norme transitorie di favore.

Riguardo al lavoro agile, l'ultima disciplina transitoria, vigente fino al 31 dicembre 2022, ha fatto riferimento ad una nozione diversa di lavoratori fragili, ovvero ai soggetti rientranti in una delle seguenti condizioni:

- riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della L. 5 febbraio 1992, n. 104;

- possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita (certificazione rilasciata, qualora non sussista il verbale di riconoscimento della condizione di handicap, dagli organi medico-legali dell'azienda sanitaria locale competente per territorio).

Il comma 307 prevede, in relazione alla norma di cui al comma 306, all'incremento, nella misura di 15.874.542 euro per il 2023, dell'autorizzazione di spesa per le sostituzioni del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche.

Articolo 1, comma 307 prevede, in relazione alla norma di cui al comma 306, all'incremento, nella misura di 15.874.542 euro per il 2023, dell'autorizzazione di spesa per le sostituzioni del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche.



Articolo 1, comma 309- Revisione del meccanismo di indicizzazione delle pensioni per il biennio 2023-2024

Con riferimento alla perequazione dei trattamenti pensionistici, previdenziali ed assistenziali, per l'anno 2023, **l'indice di perequazione riconosciuto in via provvisoria a decorrere dal 1° gennaio 2023 è pari al 7,3%** in base al decreto interministeriale del 10 novembre 2022.

Si rammenta che **la rivalutazione viene attribuita secondo il meccanismo del cosiddetto cumulo perequativo**, considerando come unico trattamento tutte le pensioni di cui il soggetto è titolare, erogate dall'INPS e dagli Enti, presenti nel Casellario Centrale (art. 34, c. 1, della l. n. 448/1998).

Per il periodo 2023-2024, è riconosciuta la **rivalutazione automatica** dei trattamenti pensionistici, rispettivamente nella misura:

- a) del **100% (7,3%)** per i trattamenti pensionistici di importo lordo complessivamente pari o inferiori a 4 volte il trattamento minimo INPS, ossia fino a 2.101,52 euro mensili lordi.

Clausola di salvaguardia: da 2.101,53 euro e fino a 2.123,19 euro **sono garantiti 2.254,93 euro (limite della fascia perequata);**

- b) dell'**85% (6,205%)** per i trattamenti pensionistici di importo mensile lordo complessivamente superiore a 4 volte il trattamento minimo INPS e fino a quelli di importo mensile lordo pari o inferiori a 5 volte il trattamento minimo INPS, ossia oltre i 2.101,52 euro mensili lordi e fino a 2.626,90 euro mensili lordi.

Clausola di salvaguardia: da 2.626,91 euro e fino a 2.685,98 euro **sono garantiti 2.789,90 euro (limite della fascia perequata).**

- c) del **53% (3,869%)** per i trattamenti pensionistici di importo mensile lordo complessivamente superiore a 5 volte il trattamento minimo INPS e fino a quelli di importo mensile lordo complessivamente pari o inferiore a 6 volte il trattamento minimo INPS, ossia oltre i 2.626,90 euro mensili lordi e fino a 3.152,28 euro mensili lordi.

Clausola di salvaguardia: da 3.152,29 e fino a 3.165,63 **sono garantiti 3.274,24 euro (limite della fascia perequata).**

- d) del **47% (3,431%)** per i trattamenti pensionistici di importo mensile lordo complessivamente superiore a 6 volte il trattamento minimo INPS e fino a quelli di importo mensile lordo

complessivamente pari o inferiori a 8 volte il trattamento minimo INPS, ossia oltre i 3.152,28 euro mensili lordi e fino a 4.203,04 euro mensili lordi.

Clausola di salvaguardia: da 4.203,05 euro e fino a 4.232,92 euro **sono garantiti 4.347,25 euro (limite della fascia perequata).**

- e) **del 37% (2,701%)** per i trattamenti pensionistici di importo mensile lordo complessivamente superiore a 8 volte il trattamento minimo INPS e fino a quelli di importo mensile lordo complessivamente pari o inferiori a 10 volte il trattamento minimo INPS, ossia, oltre i 4.203,04 euro mensili lordi e fino a 5.253,80 euro mensili lordi.

Clausola di salvaguardia: da 5.253,8 euro e fino a 5.272,57 euro **sono garantiti 5.395,71 euro (limite della fascia perequata).**

- f) **del 32% (2,336%)** per i trattamenti pensionistici di importo mensile lordo complessivamente superiore a 10 volte il trattamento minimo INPS, ossia oltre i 5.253,80 euro mensili lordi.

Nessuna clausola di salvaguardia.



Puoi consultare la versione sfogliabile
dello Speciale sulla Legge di Bilancio 2023
sul sito www.pensionati.cisl.it

LEGGE DI BILANCIO 2023

RIVALUTAZIONE AUTOMATICA DELLE PENSIONI *2023-2024*

DEL 100% (7,3%)

per i trattamenti pensionistici di importo mensile lordo
fino a 2.101,52 €

Clausola di salvaguardia: da 2.101,53 € e fino a 2.123,19 €	Sono garantiti : 2.254,93 € (limite della fascia perequata)
--	---

DELL'85% (6,205%)

per i trattamenti pensionistici di importo mensile lordo
oltre i 2.101,52 € e fino a 2.626,90 €

Clausola di salvaguardia: da 2.626,91 € fino a 2.685,98 €	Sono garantiti : 2.789,90 € (limite della fascia perequata)
--	---

DEL 53% (3,869%)

per i trattamenti pensionistici di importo mensile lordo
oltre i 2.626,90 € e fino a 3.152,28 €

Clausola di salvaguardia: da 3.152,29 € e fino a 3.165,63 €	Sono garantiti : 3.274,24 € (limite della fascia perequata)
--	---

DEL 47% (3,431%)

per i trattamenti pensionistici di importo mensile lordo
oltre i 3.152,28 € e fino a 4.203,04 €

Clausola di salvaguardia: da 4.203,05 € e fino a 4.232,92 €	Sono garantiti : 4.347,25 € (limite della fascia perequata)
--	---

DEL 37% (2,701%)

per i trattamenti pensionistici di importo mensile lordo
oltre i 4.203,04 € e fino a 5.253,80 €

Clausola di salvaguardia: da 5.253,8 € e fino a 5.272,57 €	Sono garantiti : 5.395,71 € (limite della fascia perequata)
---	---

DEL 32% (2,336%)

per i trattamenti pensionistici di importo mensile lordo
oltre i 5.253,80 €

Clausola di salvaguardia:
nessuna



Articolo 1, comma 310 - Estensione per le pensioni minime delle misure di supporto per contrastare gli effetti negativi delle tensioni inflazionistiche

Al fine di contrastare gli effetti negativi delle tensioni inflazionistiche registrate e attese per il biennio 2022-2023, per le pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS, in via eccezionale a partire dal 1° gennaio 2023, con riferimento al trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento per ciascuna delle mensilità da gennaio 2023 a dicembre 2024, ivi inclusa la tredicesima mensilità spettante, **è riconosciuto in via transitoria un incremento**, limitatamente alle predette mensilità e rispetto al trattamento mensile determinato sulla base della normativa vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge (corrispondente al TM INPS 2022, pari a € 525,38), di **1,5 % per l'anno 2023** e di **2,7% per l'anno 2024**. Per l'anno 2023, l'incremento è elevato al 6,4% in favore dei soggetti in questione che abbiano compiuto i 75 anni di età.

Pertanto, nel 2023, i trattamenti pensionistici di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS 2022 sono aumentati fino a € 571,61 mensili (= TM INPS 2022, pari a € 525,38 + 7,3%+ 1,5%); diversamente, per gli ultra75enni, l'importo del trattamento in godimento è aumentato fino a 597,36 euro mensili (= TM INPS 2022, pari a € 525,38 + 7,3% + 6,4%).

Per i pensionati di età inferiore ai 75 anni, qualora il trattamento pensionistico complessivo sia di importo superiore al valore del TM INPS 2022 (pari a € 525,38) e inferiore a € 571,61 (TM INPS maggiorato), l'aumento è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Per i pensionati ultra75enni, qualora il trattamento pensionistico complessivo sia di importo superiore al valore del TM INPS 2022 (pari a € 525,38) e inferiore a € 597,36 (TM INPS maggiorato), l'aumento è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.

Infine, l'incremento di cui al presente comma non rileva, per gli anni 2023-2024, ai fini del superamento dei limiti reddituali previsti nel medesimo anno per il riconoscimento di tutte le prestazioni collegate al reddito. Inoltre, ai fini della rivalutazione delle pensioni per gli anni 2023 e 2024, il trattamento pensionistico complessivo di riferimento è da considerare al netto dell'incremento transitorio e cessa i relativi effetti rispettivamente al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024.

Articolo 1, commi 311-312 Disposizioni in materia di enti di previdenza di diritto privato

È disciplinata la regolazione degli investimenti delle Casse private di Previdenza, prevedendo che il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sentita la COVIP, detti disposizioni di indirizzo in materia di conflitti di interessi e di banca depositaria, di informazione nei confronti degli iscritti, nonché sugli obblighi relativamente alla governance degli investimenti e alla gestione del rischio.

Inoltre, al fine di risolvere lo stallo in cui si trova la governance dell'INPGI, in esito ai recenti interventi normativi, che hanno determinato il trasferimento all'INPS dal 1° luglio 2022 della gestione pensionistica relativa ai giornalisti lavoratori dipendenti, viene differito al 31 gennaio 2023 il termine entro il quale l'INPGI deve adottare le modifiche al proprio statuto in relazione alla riduzione delle competenze attribuite allo stesso Istituto. Decorso inutilmente il termine del 31 gennaio 2023, i Ministeri vigilanti nominano un commissario ad acta, individuato nella persona del Presidente dell'Ente.

Articolo 1, commi da 330 a 333 Emolumento accessorio una tantum PA

Per il personale della Pubblica Amministrazione, viene previsto, per il solo 2023, il pagamento di un emolumento accessorio una tantum. L'emolumento, determinato nella misura dell'1,5% dello stipendio e corrisposto per 13 mensilità, è utile solo ai fini del trattamento di quiescenza. Non è, quindi, computabile ai fini dell'indennità premio di fine servizio, dell'indennità sostitutiva di preavviso, del TFR e dell'indennità in caso di morte. A tal fine, gli oneri a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2022-2024 e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico, sono incrementati di 1.000 milioni di euro.



Articolo 1, commi da 342 a 354 - Modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali

Vengono modificate le disposizioni contenute nell'art. 54 bis del DL. 50 del 2017 che, come è noto, ha previsto l'istituto delle prestazioni occasionali, distinte nel libretto famiglia (LF) e nel contratto di prestazione occasionale (CPO).

Di seguito, riportiamo le novità che riguardano, in particolare, le prestazioni di lavoro occasionale:

- **aumento da 5.000 a 10.000 euro** nel corso di un anno civile del limite massimo di compensi che possono essere corrisposti da ciascun utilizzatore per prestazioni occasionali, con riferimento alla totalità dei prestatori (resta invariato a 5.000 euro, invece, il compenso massimo che può essere percepito da ciascun prestatore nel corso dell'anno civile);
- **elevazione da 5 a 10 del numero massimo di lavoratori a tempo indeterminato** che ciascun utilizzatore deve avere alle proprie dipendenze per poter ricorrere al contratto di prestazione (comprese le aziende alberghiere e le strutture ricettive che operano nel settore del turismo, per le quali il limite era fissato a 8 dipendenti);
- **estensione delle attività lavorative di natura occasionale** anche a quelle svolte nell'ambito delle discoteche, sale da ballo, ecc.;
- **possibilità**, in via transitoria per il biennio 2023-2024, **di ricorrere a prestazioni occasionali** anche per lo svolgimento di attività lavorative di natura occasionale nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale:
 - 1) per un periodo non superiore a 45 giorni di effettivo lavoro (indipendentemente dalla durata del contratto che può essere, al massimo, di 12 mesi) nel corso dell'anno solare;
 - 2) da parte di soggetti che, ad eccezione dei pensionati, non abbiano avuto un rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti:
 - pensionati di vecchiaia o anzianità (anticipata);
 - giovani con meno di 25 anni iscritti regolarmente ad un corso di studi presso qualsiasi istituto scolastico, compatibilmente con gli impegni scolastici, oppure, in qualsiasi momento dell'anno, se iscritti ad un corso universitario;
 - lavoratori privi di impiego che, ai sensi della legge, hanno dato ai Centri per l'Impiego immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa/partecipazione alle politiche attive;
 - percettori di prestazioni di disoccupazione (Naspi o DisColl) o di sostegno al reddito (RDC o altri ammortizzatori sociali);
 - detenuti e internati autorizzati al lavoro esterno o soggetti in semilibertà;

3) con un compenso, per ogni giornata lavorativa, determinato sulla base della retribuzione stabilita dai contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro, esente da imposizione fiscale, non rilevante sullo stato di disoccupazione e cumulabile con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico.

FISCO E TARIFFE

Articolo 1, comma 54 - Modifiche al regime forfettario partite Iva

Viene innalzata da 65mila a 85mila euro la soglia di ricavi o compensi che consente di applicare l'imposta forfettaria del 15% a persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni. Tale regime cessa dall'anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti sono superiori a 100mila euro.

Articolo 1, commi da 55 a 57 - Flat tax partite Iva

È prevista per le persone fisiche titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo che non applicano il regime forfettario, a determinate condizioni e limitatamente all'anno 2023, un'imposta sostitutiva dell'Irpef del 15% da applicare alla sola parte degli aumenti di reddito calcolata rispetto ai redditi registrati nei tre anni precedenti.

Articolo 1, commi da 58 a 62 - Tassazione sostitutiva per le mance in alberghi e ristoranti

Le mance agli impiegati nel comparto ricettivo e della ristorazione, acquisite, anche tramite Pos, dal datore di lavoro, sono assoggettabili a un'imposta sostitutiva Irpef del 5%, entro il limite del 25% del reddito percepito nell'anno per le relative prestazioni di lavoro, ma sono esclusi dalla base imponibile contributiva.

Articolo 1, comma 63 (Riduzione dell'imposta sostitutiva applicabile ai premi di produttività dei lavoratori dipendenti)

La disposizione riduce dal 10 al 5 per cento l'aliquota dell'imposta sostitutiva (di cui all'art. 1, comma 182, della legge n. 208/2015) sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d'impresa ai lavoratori dipendenti del settore privato erogati nell'anno 2023.



Articolo 1, commi 72 e 73 - Iva ridotta sui prodotti per l'infanzia e la protezione dell'igiene femminile e sul pellet

Viene ridotta al 5% l'Iva sui prodotti per la protezione dell'igiene intima femminile (assorbenti e tamponi) non compostabili e su alcuni prodotti per l'infanzia (latte in polvere o liquido; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto condizionate per la vendita al minuto; pannolini; seggiolini per gli autoveicoli). Per il 2023, viene ridotta invece dal 22 al 10% l'aliquota Iva sul pellet.



Articolo 1, comma 77 e 78 - Pensioni di fonte svizzera

Il regime di tassazione sostitutiva del 5% delle somme corrisposte dall'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (AVS) svizzera e dalla gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) svizzera, già applicato in caso di intervento nel pagamento di intermediari finanziari italiani, è esteso all'ipotesi in cui il soggetto residente nello Stato italiano percepisca le prestazioni senza tale intervento. Tali disposizioni si applicano dal 30 settembre 2015. Non si dà luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto già versato a titolo definitivo.



Articolo 1, comma 79 - Pensioni Principato di Monaco

A decorrere dal 1° gennaio 2023, i soggetti residenti nello Stato italiano che percepiscono le somme corrisposte da parte dell'Assicurazione di invalidità, vecchiaia e superstiti della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del Principato di Monaco - comprese le prestazioni di prepensionamento ivi erogate da enti o istituti - maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte nel Principato stesso e in qualunque forma e titolo accreditate senza l'intervento, nel pagamento, da parte di intermediari finanziari italiani, sono soggette a **un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 5%**.

Articolo 1, comma 80 - Redditi dominicali e agrari di coltivatori diretti e IAP

Viene estesa al 2023 l'esenzione ai fini IRPEF dei redditi dominicali e agrari dei terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (IAP).



Articolo 1, commi 81 e 82 - Esenzione IMU immobili occupati abusivamente

I proprietari di immobili occupati che abbiano presentato regolare denuncia all'autorità giudiziaria sono esentati dal pagamento dell'IMU. Andrà informato il comune competente, secondo modalità telematiche stabilite con decreto MEF.

Articolo 1, commi da 107 a 109 - Rivalutazione di terreni e partecipazioni

Viene riaperta la possibilità di rivalutare terreni e partecipazioni dietro pagamento di un'imposta sostitutiva del 16%, entro il 15 novembre 2023, in un'unica soluzione o in tre rate annuali di pari importo, con applicazione di interessi nella misura del 3% annuo.



Articolo 1, comma 111 - Agevolazioni per l'acquisto di terreni montani

Sono previste imposte di registro e ipotecaria in misura fissa ed esenzione dalle imposte catastale e di bollo per i trasferimenti di proprietà, nei territori montani, di fondi rustici a favore di coltivatori diretti e IAP iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, nonché a favore dei soggetti

che, pur non essendovi iscritti, nell'atto di acquisto assumono l'impegno a coltivare o condurre direttamente il fondo per almeno cinque anni. Le stesse agevolazioni si applicano anche a favore delle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni.

Articolo 1, commi da 148 a 150 - Operatività delle partite Iva

Viene rafforzata l'attività di presidio preventivo connesso all'attribuzione e all'operatività delle partite IVA.

Articolo, 1 comma 151 (Vendita di beni tramite piattaforme digitali)

La norma prevede nuovi adempimenti a carico delle piattaforme e-commerce e dei loro fornitori per contrastare frodi ed evasione in materia di imposta sul valore aggiunto. In particolare, la disposizione prevede obblighi comunicativi relativi ai dati dei fornitori e delle operazioni effettuate, a carico della piattaforma digitale che facilita la vendita on line di determinati beni (ad esempio telefoni cellulari, tablet PC), presenti nel territorio dello Stato, che saranno successivamente individuati con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.



Articolo 1, commi da 153 a 161 e da 163 a 165 (Definizione agevolata avvisi bonari).

La norma (**comma 153**) consente di definire con modalità agevolate le somme dovute a seguito del controllo automatizzato (cd. avvisi bonari), relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, per le quali il termine di pagamento non sia ancora scaduto al 1° gennaio 2023, ovvero i cui avvisi siano stati recapitati successivamente a tale data. Tali importi possono essere definiti col pagamento del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive; le sanzioni sono dovute nella misura del 3%, senza alcuna riduzione sulle imposte non versate o versate in ritardo.

In caso di adesione (**comma 154**), è previsto che il pagamento avvenga entro 30 giorni dal ricevimento dell'avviso o della comunicazione definitiva contenente l'imposta rideterminata a seguito dell'esperimento dei mezzi di autotutela del contribuente. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze delle somme dovute, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.

Il comma 155 consente di definire con modalità agevolate anche le rate, relative a comunicazioni di irregolarità, delle dilazioni ancora in corso all'entrata in vigore della norma, mediante il pagamento del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive. Anche in tal caso le sanzioni sono dovute nella misura del 3%, senza alcuna riduzione sulle imposte residue non versate o versate in ritardo. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione (**comma 156**).

Ai sensi del **comma 157**, le somme già versate fino a concorrenza dei debiti definibili ai sensi delle norme predette, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono dunque rimborsabili al contribuente.

Articolo, 1 comma 158 chiarisce che, in deroga allo statuto del contribuente (articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, che all'ultimo comma vieta la proroga dei termini di prescrizione e decadenza), i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento per le somme dovute a seguito di controllo automatizzato, ordinariamente previsti entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, sono prorogati di un anno.

Articolo, 1 comma 159 interviene sull'articolo 3-bis, comma 1 del D. Lgs. n. 462 al fine di prevedere che il pagamento delle somme da versare possa sempre essere rateizzato in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo, a prescindere dal quantum dovuto. Viene dunque eliminata la previsione che consentiva la dilazione del pagamento in un numero massimo di otto rate trimestrali, per gli importi pari o inferiori a cinquemila euro.

Articolo, 1 comma 160, riapre i termini per il versamento delle ritenute alla fonte, ivi comprese quelle dovute per addizionali regionali e comunali e per l'IVA, già sospese da precedenti provvedimenti e in scadenza il 22 dicembre 2022.

I termini riaperti sono dunque considerati tempestivi se effettuati in un'unica soluzione entro il 29 dicembre 2022 ovvero in sessanta rate di pari importo, con scadenza delle prime tre rate entro il 29 dicembre 2022 e delle successive rate mensili entro l'ultimo giorno di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2023. In caso di pagamento rateale è dovuta una maggiorazione nella misura del 3 per cento sulle somme complessivamente dovute, da versare, per intero, contestualmente alla prima rata;

Il **comma 161** disciplina le cause di decadenza dal beneficio della dilazione per mancato pagamento delle somme dovute, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze: in tale ipotesi si decade dal beneficio della rateazione e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.

Il **comma 162** incrementa di 222,25 milioni di euro per l'anno 2023, di 177,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e di 133,35 milioni di euro per l'anno 2027, il Fondo finalizzato alla perequazione delle misure fiscali e di ristoro per i soggetti che con i medesimi provvedimenti siano stati destinatari di sospensioni fiscali e contributive e che registrino una significativa perdita di fatturato.

Articolo 1, comma 162 (Regione Sicilia compartecipazione alla spesa regionale).

In considerazione della sentenza della Corte costituzionale n. 62 del 2020, in attuazione dell'accordo sottoscritto in data 16 dicembre 2022 tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della Regione siciliana in materia di compartecipazione regionale alla spesa sanitaria, è riconosciuto in favore della Regione siciliana l'importo di 200 milioni di euro per l'anno 2022.

Il **comma 164** disciplina la copertura finanziaria dei commi da 160 a 163 quinquies.

Il **comma 165** chiarisce che le norme (commi da 160 a 164) si applicano il giorno stesso della pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale.

Articolo 1, commi da 166 a 173 (Regolarizzazione irregolarità formali)

I **commi da 166 a 173** consentono di sanare le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, non rilevanti sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ai fini dell'IVA e dell'IRAP e sul pagamento di tali tributi, se commesse fino

al 31 ottobre 2022, mediante la loro rimozione e il versamento di una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d'imposta cui si riferivano le violazioni, eseguito in due rate di pari importo, la prima entro il 31 marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024.

Tale procedura di regolarizzazione non può essere esperita:

-con riferimento agli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria (cd. voluntary disclosure) di cui all'articolo 5-quater del decreto legge n. 167 del 1990 (**comma 169**);

-per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato (**comma 170**);

-per le irregolarità e altre violazioni formali già contestate in atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della disposizione in esame (**comma 171**).

Le modalità di attuazione devono essere disciplinate con provvedimento del direttore della Agenzia delle Entrate (**comma 173**).



Articolo 1, commi 174-178 (Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento)

I **commi 174-178**, consentono, in deroga all'ordinaria disciplina del ravvedimento operoso, di **regolarizzare le dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a quelli precedenti**, purché le relative violazioni non siano state già contestate alla data del versamento del dovuto (in unica soluzione o alla prima rata) mediante la rimozione dell'irregolarità o dell'omissione e il pagamento dell'imposta, degli interessi e delle sanzioni, queste ultime ridotte a un diciottesimo del minimo edittale irrogabile. Gli effetti della regolarizzazione sono circoscritti alle sole dichiarazioni validamente presentate.

Il versamento può avvenire in un'unica soluzione o a rate; la regolarizzazione si perfeziona con il versamento di quanto dovuto ovvero della prima rata entro il 31 marzo 2023 e non può essere esperita dai contribuenti per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato.



Articolo 1, commi 179-185 (Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento)

I **commi da 179 a 185**, consentono di **definire con modalità agevolate gli atti del procedimento di accertamento adottati dall'Agenzia delle entrate**, purché non impugnati e per i quali non siano decorsi i termini per presentare ricorso, nonché quelli notificati dall'Agenzia delle entrate entro la data del 31 marzo 2023.

Più in dettaglio **sono previste sanzioni ridotte, da un terzo a un diciottesimo del minimo previsto dalla legge**, per gli accertamenti con adesione relativi a:

-processi verbali di constatazione consegnati entro la data del 31 marzo 2023;

-avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione, non impugnati e ancora impugnabili, nonché avvisi notificati entro il 31 marzo 2023.

La medesima riduzione sanzionatoria a un diciottesimo è applicata anche agli atti di accertamento con adesione relativi agli inviti a comparire per l'avvio del procedimento di definizione dell'accertamento.

Le norme consentono di definire in acquiescenza avvisi di accertamento, di rettifica e quelli di liquidazione, non impugnati e ancora impugnabili, nonché quelli notificati fino al 31 marzo 2023, con analoga riduzione sanzionatoria a un diciottesimo delle sanzioni irrogate. La medesima riduzione delle sanzioni è applicata nel caso di acquiescenza agli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili, in tal caso con pagamento degli interessi.

Le somme dovute possono essere anche dilazionate in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo, con applicazione degli interessi al saggio legale per le rate successive alla prima.



Articolo 1, commi 186-205 (Definizione agevolata delle controversie tributarie)

I **commi 186-205**, consentono di **definire con modalità agevolate le controversie tributarie pendenti alla data di entrata in vigore della norma medesima**, anche in Cassazione e a seguito di rinvio, in cui sono parte l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle dogane, aventi ad oggetto atti impositivi (avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione), mediante il pagamento di un importo pari al valore della controversia.

Se il ricorso pendente è iscritto in primo grado, **la controversia può essere definita con il pagamento del 90 per cento del valore**.

Se vi è soccombenza dell'Agenzia fiscale, **le controversie pendenti possono essere definite con il pagamento del 40% del valore della controversia**, in caso di soccombenza dell'Agenzia nella pronuncia di primo grado e del 15% del valore, in caso di soccombenza della medesima Agenzia nella pronuncia di secondo grado.

Ferma restando la sospensione della controversia fino al 10 luglio 2023, condizionata all'apposita richiesta del contribuente di avvalersi della definizione agevolata, si pone in capo al contribuente l'obbligo di depositare, perentoriamente entro la medesima data, la domanda di definizione e il versamento degli importi dovuti o della prima rata.

Il **comma 198**, dispone che al deposito della documentazione richiesta dalle norme il processo è dichiarato estinto e le spese del processo restino a carico della parte che le ha anticipate, in relazione alle controversie pendenti in ogni stato e grado.

Il **comma 201** prevede: che l'eventuale diniego della definizione sia impugnabile dinanzi all'organo giurisdizionale che ha dichiarato l'estinzione; che il predetto diniego sia motivo di revocazione del provvedimento di estinzione per adesione alla definizione agevolata; che la revocazione sia chiesta congiuntamente all'impugnazione del diniego.



Articolo 1, commi 206-212 (Conciliazione agevolata delle controversie tributarie)

I **commi da 206 a 212**, in alternativa alla definizione agevolata delle controversie, disciplinata dai commi 186-205, consentono di definire, **entro il 30 giugno 2023**, con un accordo conciliativo fuori udienza **le controversie tributarie pendenti, aventi ad oggetto atti impositivi in cui è parte l'Agenzia delle Entrate**.

All'accordo conciliativo si applicano le sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge (in luogo di quaranta o cinquanta per cento del minimo, ordinariamente previsto secondo il grado di giudizio in cui interviene la conciliazione), gli interessi e gli eventuali accessori.

Articolo 1, commi 213-218 (Rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti in Cassazione)

I **commi 213-218**, introducono e disciplinano, in alternativa alla definizione agevolata delle controversie tributarie, la rinuncia agevolata, **entro il 30 giugno 2023, alle controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle Entrate e che sono pendenti in Corte di Cassazione**. La rinuncia avviene mediante definizione transattiva con la controparte di tutte le pretese azionate in giudizio. Con la rinuncia agevolata si dispone il pagamento delle somme dovute per le imposte, gli interessi e gli accessori, ma con sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge



Articolo 1, commi 219-221 (Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo/mediazione e conciliazione giudiziale)

I **commi 219-221**, consentono di **regolarizzare l'omesso o carente versamento di alcune somme riferite a tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate** e, in particolare:

- delle rate, successive alla prima, relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza agli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e liquidazione, nonché a seguito di reclamo o mediazione;
- degli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni giudiziali.

La regolarizzazione si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto entro il **31 marzo 2023**, ovvero in un massimo di venti rate di pari importo, e consente al contribuente di corrispondere la sola imposta senza sanzioni e interessi.

Nel caso di mancato perfezionamento della regolarizzazione, il competente ufficio procede all'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione prevista per ritardati ovvero omessi versamenti, pari al 30 per cento delle somme dovute.



Articolo 1, commi 222-230 (Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione)

I **commi da 222 a 230 Stralcio dei carichi fino a mille euro**

Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della norma, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, inclusi quelli derivanti da precedenti definizioni agevolate. Nel caso di enti diversi dai quelli suddetti (i quali possano anche decidere di non applicare lo "Stralcio" adottando uno specifico provvedimento e comunicandolo all'Agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023) l'annullamento automatico opera limitatamente alle sanzioni e agli interessi. Relativamente alle sanzioni amministrative, comprese le multe per infrazioni stradali, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o di obblighi di natura

contributiva o previdenziale, lo stralcio si applica esclusivamente agli interessi. La riscossione dell'intero ammontare dei debiti comprendenti somme stralciabili è sospesa fino al 31 marzo 2023 e su tali somme non si applicano gli interessi di mora.



Articolo 1, commi 231-252 (Definizione agevolata carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022) – Rottamazione quater

I commi 231-252 Viene introdotta una **nuova Definizione agevolata per i debiti contenuti nei carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022**, anche se ricompresi in precedenti misure agevolative di cui si è determinata l'inefficacia. La disposizione prevede la facoltà, per il contribuente, di estinguere i debiti iscritti a ruolo senza corrispondere le somme affidate all'Agente della riscossione a titolo di interessi e sanzioni, interessi di mora nonché il cd. aggio. Sono da considerare nell'importo dovuto le somme a titolo di capitale e le spese per le procedure esecutive e i diritti di notifica. Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada (tranne le sanzioni irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), la Definizione si applica limitatamente agli interessi e alle somme maturate a titolo di aggio. Per aderire alla Definizione agevolata, **entro il 30 aprile 2023, il contribuente deve presentare una dichiarazione di adesione esclusivamente in via telematica.**

È possibile pagare gli importi in un'unica soluzione, entro il 31 luglio 2023 oppure, in un numero massimo di 18 rate (5 anni), di cui le prime due con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre 2023. Le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate entro il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute, le restanti rate invece di pari importo. Il pagamento rateizzato prevede l'applicazione degli interessi al tasso del 2% annuo, a decorrere dal 1° agosto 2023. In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, anche di una sola rata, la Definizione agevolata risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

Articolo 1, commi 253-254 (Disposizioni in materia di comunicazioni di inesigibilità)

I commi 253-254 rimodulano i termini per la comunicazione di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione, non prevedendo solamente un differimento delle scadenze attualmente previste per adeguarle ai tempi di chiusura della nuova misura di definizione agevolata, ma introducendo anche una contrazione del calendario complessivo dei termini di invio delle comunicazioni.

La norma riconosce, inoltre, la possibilità per l'agente della riscossione di presentare le predette comunicazioni di inesigibilità anche anteriormente alle scadenze fissate al verificarsi di alcuni specifici casi di palese inesigibilità.

SANITÀ

Articolo 1, comma 83 (Piano di potenziamento delle cure palliative)

4-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano presentano, entro il 30 gennaio di ciascun anno, un piano di potenziamento delle cure palliative al fine di raggiungere, entro l'anno 2028, il 90 per cento della popolazione interessata. Il monitoraggio dell'attuazione del piano è affidato all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, che lo realizza a cadenza semestrale. La presentazione del piano e la relativa attuazione costituiscono adempimento regionale ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale a carico dello Stato.

Articolo 1, commi 526 e 527 (Incremento dell'indennità di pronto soccorso)

Ai fini del riconoscimento delle particolari condizioni di lavoro svolto dal personale della dirigenza medica e dal personale del comparto sanità, dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale e operante nei servizi di pronto soccorso, i limiti di spesa annui lordi previsti dall'articolo 1, comma 293, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per la definizione della specifica indennità ivi indicata, sono incrementati, con decorrenza dal 1° gennaio 2024, di complessivi 200 milioni di euro annui, di cui 60 milioni di euro per la dirigenza medica e 140 milioni di euro per il personale del comparto sanità.

Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 526, pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.

Articolo 1, comma 528 (Stabilizzazione del personale sanitario e sociosanitario del SSN)

Il comma 528 prevede una proroga dei termini per la stabilizzazione ex comma 268, lettera b), della legge n. 234/2021, a favore del personale del ruolo sanitario e del ruolo sociosanitario, anche qualora non più in servizio, prorogando al 31 dicembre 2024 l'avvio delle procedure e al 31 dicembre 2023 la maturazione dei requisiti.

Articolo 1, comma 529 (Implementazione delle misure e degli interventi previsti nel Piano nazionale di contrasto all'Antibiotico-Resistenza - PNCAR - 2022-2025)

Per dare attuazione alle misure e agli interventi previsti nel Piano di contrasto all'antimicrobico-resistenza 2022-2025, su cui è in corso di definizione l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Tale somma è ripartita sulla base dei criteri definiti con intesa da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sulle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.



Articolo 1, comma 530 (Programma nazionale di screening pediatrico per diabete e celiachia)

Per la realizzazione di un programma pluriennale di screening su base nazionale nella popolazione pediatrica per l'individuazione degli anticorpi del diabete di tipo 1 e della celiachia, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione di 500.000 euro per l'anno 2023 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

Articolo 1, comma 531 (Finanziamento alla rete CAR-T e degli IRCCS della "Rete cardiovascolare" del Ministero della salute)

Al fine di dare attuazione alla linea progettuale, prevista nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, «Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN per consentire un miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle relative procedure, anche in considerazione dei recenti importanti progressi della ricerca scientifica applicata alla prevenzione e alla terapia delle malattie tumorali e del diabete, è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2023 e di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a favore degli istituti di ricovero e cura di carattere scientifico (IRCCS) della rete oncologica del Ministero della salute impegnati nello sviluppo delle nuove tecnologie antitumorali CAR-T, nonché di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, a favore degli IRCCS della rete cardiovascolare del Ministero della salute impegnati nei programmi di prevenzione primaria cardiovascolare.

Articolo 1, commi 532-34 (remunerazione aggiuntiva per le farmacie)

Al fine di salvaguardare la rete di prossimità rappresentata dalle farmacie italiane, viene confermata per le farmacie, a decorrere dal 1° marzo 2023, una remunerazione aggiuntiva per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale. Un riconoscimento, da parte del Governo, del ruolo essenziale svolto dalle farmacie come servizio di prossimità. Nella legge si precisa che il riconoscimento di tale remunerazione aggiuntiva avviene anche sulla base degli esiti della sperimentazione effettuata nel 2021 e nel 2022, che aveva stabilito a favore delle farmacie una maggior remunerazione per i medicinali erogati con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto di un tetto di spesa di 50 milioni di euro per il 2021 e di 150 milioni per il 2022.

Articolo 1, commi 535-536 (Adeguamento del livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale e disposizioni in materia di vaccini e farmaci)

Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, è incrementato di 2.150 milioni di euro per l'anno 2023, 2.300 milioni di euro per l'anno 2024 e 2.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

Per l'anno 2023, una quota dell'incremento di cui al primo periodo, pari a 1.400 milioni di euro, è destinata a contribuire ai maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche. Alla ripartizione delle risorse di cui al secondo periodo accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente.

Il fondo dedicato all'acquisto dei vaccini anti SARS-CoV-2 e dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19 di cui all'articolo 1, comma 447, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 650 milioni di euro per l'anno 2023.

Articolo 1, comma 539 (Incremento del Fondo per i test Next generation sequencing per il colangiocarcinoma)

Lo stanziamento del Fondo per i test di Next-Generation Sequencing, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 684, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, destinati al potenziamento dei test di Next-Generation Sequencing di profilazione genomica del colangiocarcinoma. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riparto delle risorse di cui al presente comma e per il monitoraggio dell'impiego delle risorse medesime.

Articolo 1, commi 540-542 (Utilizzo del Payback farmaceutico)

In considerazione dei maggiori costi determinati dal proseguimento delle azioni di contrasto del COVID-19 e dal sensibile incremento dei costi dei prodotti energetici, le entrate di cui al payback relativo agli anni 2020 e 2021 oggetto di pagamento con riserva possono essere utilizzate dalle regioni e dalle province autonome per assicurare l'equilibrio del settore sanitario nell'anno 2022, ferma restando la compensazione delle stesse a valere sul fabbisogno sanitario nazionale standard dell'anno in cui il pagamento con riserva è definito, qualora di entità inferiore. Per il payback relativo all'anno 2021 le disposizioni di cui al presente comma si applicano nei limiti di quanto effettivamente versato dalle aziende farmaceutiche alla data di entrata in vigore della presente legge.

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le modalità di applicazione di quanto disposto dal comma 281 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, esclusivamente in favore delle aziende farmaceutiche che hanno provveduto all'integrale pagamento dell'onere di ripiano per l'anno 2021, senza riserva. A tale fine il decreto di cui all'articolo 1, comma 284, della citata legge n. 234 del 2021 è integrato, con le modalità previste dal medesimo comma, con l'introduzione delle opportune previsioni riferite all'anno 2021.

All'articolo 9-undecies, comma 3, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: « in misura non superiore all'80 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « in misura non superiore al 90 per cento »; b) dopo le parole: « nell'ultimo riparto disponibile approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri » sono aggiunte le seguenti: « , ovvero del valore provvisorio del finanziamento stimato dal Ministero dell'università e della ricerca con decreto direttoriale. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, ove necessario, recuperi o compensazioni, anche a valere sui finanziamenti di esercizi diversi».

Articolo 1, comma 544 (Incremento della quota premiale sulle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale)

Per l'anno 2022, la quota premiale a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, disposta dall'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è pari allo 0,40 per cento delle predette risorse. I criteri per il riparto della quota premiale di cui al primo periodo sono stabiliti con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il presente comma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

Articolo 1, comma 545 (Ospedali di Latina e Frosinone)

Al fine di provvedere ad interventi infrastrutturali per i presidi ospedalieri e le strutture sanitarie pubbliche delle aziende ospedaliere delle province di Latina e di Frosinone, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

Articolo 1, comma 589-91 (Fondo per la realizzazione del Parco della salute, della ricerca e dell'innovazione di Torino)

È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 da trasferire alla regione Piemonte quale contributo straordinario al fine di accelerare la realizzazione del Parco della salute, della ricerca e dell'innovazione di Torino. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Presidente della regione Piemonte, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è nominato un Commissario straordinario per l'espletamento delle attività di progettazione, di affidamento e di esecuzione dei necessari interventi. Con il decreto di cui al secondo periodo sono stabiliti le funzioni del Commissario e il relativo compenso, determinato nella misura prevista dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, per un importo non superiore a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

Per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione dell'intervento, il Commissario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di personale appartenente a strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, di società da esse controllate direttamente o indirettamente nonché di altri enti pubblici, secondo i rispettivi ordinamenti.

Il Commissario straordinario assume direttamente le funzioni di stazione appaltante e opera in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatta salva l'applicazione delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea nonché delle disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità.

FAMIGLIA



Articolo 1, commi da 357-358 Assegno unico universale

Viene integrato il Dlgs 230/2021 nella parte relativa ai criteri di determinazione dell'assegno unico. Innanzitutto, a decorrere dal **1° gennaio 2023, per ciascun figlio di età inferiore a un anno, viene riconosciuto un incremento del 50% sugli importi già previsti secondo le fasce ISEE di riferimento.** Di fatto, per ciascun minore, fino a 1 anno di vita, la modifica comporta un incremento dell'assegno spettante che va, sulla base degli importi 2022, da 87,5 euro al mese nel caso di ISEE fino a 15.000 euro (50%*175) a 25 euro al mese (50%*50) nel caso di ISEE dai 40.000 euro in su o in assenza di ISEE.

Lo stesso incremento viene riconosciuto per ciascun figlio di età compresa tra 1 e 3 anni, appartenente a nuclei con tre o più figli e con un ISEE fino a 40.000 euro.

Inoltre, sempre a decorrere **dal 1° gennaio 2023, la maggiorazione mensile per i nuclei familiari con 4 o più figli, pari a 100 euro per nucleo, è incrementata del 50%, arrivando, così, ad una soglia di 150 euro mensili.**

Infine, per ciascun figlio con disabilità a carico, diventano strutturali gli aumenti già riconosciuti nel 2022. Si tratta, in sostanza:

- dell'importo dell'assegno equiparato a quello previsto per il figlio minore, cioè 175 euro mensili;
- della maggiorazione dell'assegno in rapporto alla condizione di disabilità come definita ai fini ISEE (105 euro mensili in caso di non autosufficienza, 95 euro mensili in caso di disabilità grave e 85 euro mensili in caso di disabilità media);
- dell'incremento di 120 euro al mese della maggiorazione prevista per i nuclei familiari con ISEE non superiore a 25.000 euro, qualora nel nucleo familiare sia presente almeno un figlio disabile a carico.

Tenuto conto delle modifiche disposte dalla norma, degli esiti emersi dall'attività di monitoraggio relativa all'anno 2022 e dei conseguenti aggiornamenti degli andamenti anche in termini prospettici, vengono incrementate le risorse finanziarie iscritte in bilancio dal Dlgs 230/2021.



Articolo 1, comma 359 (Congedo parentale)

Il comma 359 prevede, con riferimento ai lavoratori dipendenti e limitatamente ad un periodo o ad un complesso di periodi non superiori ad un mese e compresi entro il sesto anno di vita del bambino - ovvero entro il sesto anno dall'ingresso in famiglia del minore nel caso di adozione o affidamento, un elevamento della misura dell'indennità per congedo parentale; tale elevamento è riconosciuto in alternativa (o in alternativa per frazioni di periodo) alla madre o al padre; in base a tale elevamento, l'aliquota (commisurata sulla retribuzione) per il calcolo dell'indennità per congedo parentale è pari, limitatamente al periodo o ai periodi in oggetto, all'ottanta per cento anziché al trenta per cento. L'elevamento non si applica per i casi in cui per la madre o, rispettivamente, per il padre il periodo di congedo di maternità o di paternità sia terminato entro il 31 dicembre 2022.



Articolo 1, commi 384-388 (Mezzi di pagamento)

Il **comma 384** innalza il valore soglia oltre il quale si applica il divieto al trasferimento di denaro contante, portandolo, a decorrere dal 1° gennaio 2023, da 1.000 a 5.000 euro.

Le disposizioni successive prevedono inoltre che le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei soggetti che effettuano l'attività di vendita, e che sono tenuti ad accettare anche pagamenti attraverso carte di pagamento, e quelle dei prestatori e dei gestori di servizi di pagamento, determinano in via convenzionale le modalità dei loro rapporti al fine di garantire oneri proporzionali alle transazioni. Viene, altresì istituito un tavolo permanente tra le categorie interessate per mitigare l'incidenza dei costi delle transazioni elettroniche fino a 30 euro e parallelamente previsto un contributo straordinario pari al 50 per cento degli utili derivanti dalle commissioni qualora il tavolo suddetto non giunga alla definizione di un livello di costi equo.



Articolo 1, comma 538 - Bonus psicologo

Il contributo per sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati iscritti all'albo degli psicologi, c.d. **Bonus psicologo**, viene **innalzato da 600 fino all'importo massimo di 1.500 euro** a persona e nel limite complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

POVERTÀ



Articolo 1, commi da 313 a 321 (Disposizioni di riordino delle misure di sostegno alla povertà e inclusione lavorativa)

L'articolo 1, commi da 313 a 321 prevedono che, nel corso del 2023, nelle more di una riforma organica delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, **il reddito di cittadinanza sia riconosciuto per un massimo di sette mensilità, salvo il caso in cui siano presenti nel nucleo familiare persone con disabilità, minorenni o con almeno sessant'anni di età.**

Dal 1° gennaio 2023, si dispone l'obbligo, per i beneficiari del reddito di cittadinanza tenuti all'adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale, di frequentare, per sei mesi, un corso di formazione e/o riqualificazione professionale, pena la decadenza dal beneficio per l'intero nucleo familiare.

L'erogazione del reddito di cittadinanza ai beneficiari di età tra i 18 e i 29 anni che non hanno adempiuto all'obbligo scolastico è condizionata alla frequenza di percorsi di istruzione funzionali al suo adempimento.

Ai Comuni è richiesto di impiegare tutti i percettori di reddito di cittadinanza residenti, che sottoscrivono un patto per il lavoro o per l'inclusione sociale, anziché solo un terzo di essi, nell'ambito di progetti utili alla collettività.

La norma prevede che intervenga sempre la decadenza dal beneficio nel caso in cui uno dei componenti il nucleo familiare non accetti la prima offerta di lavoro, anche se perviene nei primi diciotto mesi di godimento del beneficio.

Viene previsto che il maggior reddito da lavoro percepito in forza di contratti di lavoro stagionale o intermittente, fino a 3.000 euro lordi, non concorra alla determinazione del beneficio economico. Si dispone poi che la componente del reddito di cittadinanza riconosciuta ai nuclei familiari residenti in abitazione sia erogata direttamente al locatore dell'immobile che la imputa al pagamento parziale o totale del canone.

Viene disposta l'abrogazione delle norme istitutive del reddito e della pensione di cittadinanza dal 1° gennaio 2024.

Per effetto di tali misure, è ridotta di 743 milioni di euro per l'anno 2023 l'autorizzazione di spesa prevista per il finanziamento del reddito e della pensione di cittadinanza.

È incrementato di 11 milioni di euro nel 2023 e di oltre 700 milioni di euro l'anno dal 2024, lo stanziamento a favore dell'assegno unico e universale per i figli a carico.

È istituito presso lo stato di previsione del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il "Fondo per il sostegno alla povertà e all'inclusione attiva", dove confluiscono risorse derivanti dalla soppressione del reddito e della pensione di cittadinanza, nella misura stabilita dalla Sezione II della Legge di Bilancio.



Articolo 1, commi 434 e 435 (Reddito alimentare)

I **commi 434 e 435**, istituiscono un Fondo, con una dotazione pari a 1,5 milioni di euro per il 2023 e 2 milioni di euro a decorrere dal 2024, finalizzato all'erogazione, nelle città metropolitane, **ai soggetti in condizioni di povertà assoluta, di pacchi alimentari realizzati con l'invenduto della distribuzione alimentare**, da prenotare mediante una applicazione e ritirare presso uno dei centri di distribuzione ovvero ricevere nel caso di categorie fragili, per combattere lo spreco e la povertà alimentare. Le modalità di attuazione della misura, sperimentale, sono definite da un decreto che sarà emanato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della Legge di Bilancio.



Articolo 1, commi 450 e 451 (Agevolazioni per l'acquisto di alimentari di prima necessità)

Il **comma 450** istituisce un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2023, **destinato a sostenere l'acquisto di beni alimentari di prima necessità dei soggetti con un ISEE non superiore a 15.000 euro, da fruire mediante l'utilizzo di un apposito sistema abilitante.**

La definizione di tale sistema abilitante è demandata a un Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministro dell'economia e delle finanze che deve essere emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima disposizione, con il suddetto decreto saranno stabiliti:

- a) i criteri e le modalità di individuazione dei titolari del beneficio, tenendo conto dell'età dei cittadini, dei trattamenti pensionistici e di altre forme di sussidi e trasferimenti già ricevuti dallo Stato, della situazione economica del nucleo familiare, dei redditi conseguiti, nonché di eventuali ulteriori elementi atti a escludere soggetti non in stato di effettivo bisogno;
- b) l'ammontare del beneficio unitario;
- c) le modalità e i limiti di utilizzo del fondo e di fruizione del beneficio, da erogare sulla base di procedure di competenza dei Comuni di residenza;

d) le modalità e le condizioni di accreditamento degli esercizi commerciali che aderiscono a Piani di contenimento dei costi dei generi alimentari di prima necessità.

ENERGIA

Articolo 1, comma 10 - Superbonus per gli impianti solari delle Onlus

È riconosciuto il Superbonus del 110% per l'installazione di impianti solari fotovoltaici da parte di Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri realizzata in aree o strutture non pertinenziali, anche di proprietà di terzi, diversi dagli immobili ove sono realizzati i c.d. interventi trainanti, sempre che questi si trovino in centri storici soggetti ai vincoli per immobili e aree di notevole interesse pubblico e aree tutelate di interesse paesaggistico.



Articolo 1, commi da 11 a 16 (Misure per il contenimento del costo delle bollette energetiche)

Per il primo trimestre 2023, è previsto: l'annullamento degli oneri generali di sistema elettrico sulle utenze domestiche e quelle non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW; l'applicazione dell'Iva al 5% per le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali; l'estensione della aliquota Iva al 5% alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia e alle forniture di servizi di teleriscaldamento. Al fine di contenere, per il primo trimestre 2023, gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, l'ARERA fissa una componente negativa degli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale per gli scaglioni di consumo fino a 5.000 metri cubi annui, fino a concorrenza dell'importo di 3.043 milioni di euro, mantenendo l'azzeramento di tutte le altre aliquote di tali oneri per un valore pari a 500 milioni di euro.



Articolo 1, commi da 17 a 19 (Bonus sociale elettrico e gas)

Per l'anno 2023, è incrementato da 12mila a 15mila euro il valore soglia dell'Isee familiare per accedere alle agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati (decreto Mise 28 dicembre 2007) e alla compensazione per la fornitura di gas naturale (art. 3, c. 9, DL. 185/ 2008).



Articolo 1, comma 76 (Detrazione Irpef per l'acquisto immobili ad alta efficienza energetica)

Prevista una detrazione dall'Irpef lorda del 50% dell'IVA versata per l'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2023, di immobili a destinazione residenziale di classe energetica A o B, cedute da organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari o dalle imprese costruttrici. La

detrazione è ripartita in dieci quote costanti nel periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi.

ABITAZIONE E URBANISTICA



Articolo 1, comma 277 (Proroga Bonus mobili)

Per il 2023, viene incrementato da 5mila a 8mila euro l'importo massimo di spesa su cui è possibile calcolare la detrazione Irpef del 50% per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici "green" destinati all'arredo di immobili oggetto di ristrutturazione. Per il 2024, il tetto resta a 5mila euro.

Articolo 1, commi 278-280 (Fondo a copertura dell'indennizzo per i danni agli immobili derivanti dall'esposizione prolungata all'inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici di Taranto del gruppo ILVA)

La norma rifinanzia per 3,5 milioni di euro nel 2023 e per 4,5 milioni di euro dal 2024 il fondo istituito dal D.L. n. 73/2021 destinato al riconoscimento di un indennizzo per i danni agli immobili derivanti dall'esposizione prolungata all'inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici di Taranto del gruppo ILVA.

Elimina, inoltre, il limite massimo dell'indennizzo pari al 20 per cento del valore dell'immobile, ritenendo tuttavia il limite di 30.000 euro per ciascuna unità abitativa.



Articolo 1, comma 322 (Rinegoziazione mutui ipotecari)

Il comma 322, riapre fino al 31 dicembre 2023 i termini di operatività della disciplina (contenuta nel decreto-legge n. 70 del 2011 e in origine applicabile fino al 31 dicembre 2012) che consente di rinegoziare i mutui ipotecari stipulati prima dell'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2023, assicurando tra l'altro l'applicazione, in luogo del tasso variabile, di un tasso annuo nominale fisso con limiti quantitativi prefissati. La riapertura opera per i mutui stipulati (ovvero accollati) prima del 1° gennaio 2023.

Articolo 1, commi 362-364 (Fondo per le periferie inclusive)

I commi 362-364 istituiscono il Fondo per le periferie inclusive con una dotazione di 10 milioni per il 2023. Il Fondo è destinato ai comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti per il finanziamento di progetti finalizzati a favorire, nelle periferie, l'inclusione sociale delle persone con disabilità e il miglioramento del loro livello di autonomia. A un decreto del Presidente del Consiglio è demandato il compito di regolamentare il Fondo (requisiti di ammissibilità dei progetti, modalità di erogazione del finanziamento e eventuali forme di co-finanziamento), e di istituire un Comitato di valutazione che definisca i criteri per la valutazione dei progetti favorendo l'attivazione di

finanziamenti pubblici e privati, il coinvolgimento di enti privati, anche del Terzo settore, e le forme di co-programmazione e co-progettazione.



Articolo 1, comma 365 (Rimozione barriere architettoniche)

Il **comma 365** proroga al **31 dicembre 2025** la **detrazione prevista per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche**. Viene, altresì precisato che per le deliberazioni in sede di assemblea condominiale relative a tali lavori è necessaria la maggioranza dei partecipanti all'assemblea che rappresenti un terzo del valore millesimale dell'edificio.

Articolo 1, commi 676-677 (Interventi per il potenziamento della sicurezza urbana)

I **commi 676 e 677** sono finalizzati a potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana per la realizzazione degli obiettivi di cui ai patti per la sicurezza urbana in relazione all'installazione da parte dei comuni, di sistemi di videosorveglianza per la prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità. A tal fine, il provvedimento rifinanzia la relativa autorizzazione di spesa per un ammontare pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Si tratta della prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, attraverso servizi e interventi di prossimità, in particolare a vantaggio delle zone maggiormente interessate da fenomeni di degrado.

Qui di seguito, in sintesi, le misure in materia di sisma che sono state prese.

Articolo 1, comma 730 (Alluvione Marche 2022)

Il **comma 730**, autorizza la spesa di 100 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, ad integrazione delle risorse già stanziata a legislazione vigente, al fine di fronteggiare gli effetti derivanti dagli eccezionali eventi meteorologici del 15 settembre 2022, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, in parte del territorio delle province di Ancona e Pesaro-Urbino e dei comuni ricadenti nella parte settentrionale della provincia di Macerata, limitrofi alla provincia di Ancona.

Articolo 1, comma 731 (Contributi per gli eventi calamitosi a Maratea nei mesi di ottobre e novembre del 2022)

Il **comma 731**, autorizza la spesa di 5 milioni di euro complessivi per il periodo 2023-2025, per gli interventi di messa in sicurezza del territorio e ristoro delle attività economiche, in relazione agli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio del comune di Maratea nei mesi di ottobre e novembre del 2022.

Articolo 1, commi 732-733 (Sisma Molise e Sicilia 2018)

I **commi 732-733** prorogano al 31 dicembre 2023: il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente all'evento sismico che il 26 dicembre 2018 ha colpito il territorio della città metropolitana di Catania; i termini di durata dell'incarico dei Commissari straordinari per la

ricostruzione nei territori dei comuni della provincia di Campobasso colpiti dagli eventi sismici a far data dal 16 agosto 2018 e nei territori dei comuni della città metropolitana di Catania colpiti dall'evento sismico del 26 dicembre 2018.

Articolo 1, commi 734-737 (Sisma Ischia 2017)

I **commi 734-737**, sono volti ad introdurre una serie di misure per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 2017 nell'isola di Ischia.

Articolo 1, commi 738-745 e 749-761 (Sisma Italia Centrale 2016)

I **commi 738-745 e 749-761** recano una serie di disposizioni, per lo più di proroga di una serie di termini in scadenza al 31 dicembre 2022, relative ai territori colpiti dagli eventi sismici iniziati in Italia centrale il 24 agosto 2016.

Articolo 1, commi 764-769 (Sisma Emilia 2012)

I **commi 764-769**, sono volti a prorogare una serie di misure riguardanti il sisma avvenuto nel 2012 nei territori dei comuni delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto.

Articolo 1, commi 770-773 (Sisma Abruzzo 2009)

I **commi 770-773** sono volti ad assegnare, per il periodo 2023-2025, un contributo straordinario in favore del Comune dell'Aquila, pari a complessivi 53 milioni di euro, un contributo straordinario per gli altri comuni del cratere sismico, diversi da l'Aquila, pari a complessivi 5,3 milioni, ed un contributo destinato all'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere, pari a complessivi 1,5 milioni.

Articolo 1, comma 774 (Incremento del fondo di solidarietà comunale)

Il **comma 774** reca un incremento di 50 milioni di euro per il 2023 del Fondo di solidarietà comunale, che costituisce il fondo per il finanziamento dei comuni anche con finalità di perequazione, destinato ad aumentare la quota parte delle risorse del Fondo destinate a specifiche esigenze di correzione nel riparto del Fondo stesso tra i comuni. Con l'incremento di risorse disposto dall'articolo in esame aumenta l'entità del ristoro ai comuni per l'anno 2023.

Articolo 1, commi 776-778 (Fondo per il potenziamento di sicurezza urbana da parte dei comuni)

Il **comma 776** è volto ad istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni volte all'installazione di sistemi di sorveglianza per la repressione dei fenomeni di criminalità e controllo del territorio. Il **comma 777** disciplina inoltre il procedimento di adozione del decreto che determina le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni e i criteri di riparto delle risorse.

Articolo 1, commi 779 e 780 (Risorse per progettazione e assistenza tecnica specialistica in favore dei comuni)

I **commi 779 e 780**, al fine di favorire gli investimenti, incrementa i contributi a favore degli enti locali, già previsti dall'articolo 1, commi da 51 a 58, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per le spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza delle strade. Viene inoltre istituito un apposito Fondo per il finanziamento di iniziative di assistenza tecnica in favore dei piccoli comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti.

Articolo 1, commi 479-482 (Fondo per lo sviluppo di ciclovie urbane intermodali)

Al fine di promuovere l'uso di servizi di trasporto pubblico locale e ferroviario, in attuazione del Piano generale della mobilità ciclistica, è istituito il Fondo per lo sviluppo di ciclovie urbane intermodali, con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2023 e di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Il Fondo finanzia interventi per la realizzazione nel territorio urbano di nuove piste ciclabili e di infrastrutture di supporto in connessione a reti di trasporto pubblico locale e ferroviario, effettuati da parte dei comuni, delle città metropolitane e delle unioni di comuni.

Articolo 1, commi da 487 a 493 (Collegamento stabile, viario e ferroviario tra la Sicilia e il continente)

I **commi da 487 a 493** contengono diverse disposizioni volte a riavviare l'attività di progettazione e realizzazione del collegamento stabile, viario e ferroviario tra la Sicilia e il continente (c.d. Ponte sullo Stretto) confermandone la natura di opera prioritaria e, quindi, l'applicabilità della normativa derogatoria per le infrastrutture di preminente interesse nazionale.

Articolo 1, commi da 494 a 496 (Misure per l'insularità)

I **commi da 494 a 496**, istituiscono nello stato di previsione del MIT un Fondo destinato a garantire i collegamenti aerei da e per la Sicilia e la Sardegna, con una dotazione di 5 milioni di euro per il 2023 e 15 milioni di euro a decorrere dal 2024. Le suddette previsioni si applicano ai residenti nelle suddette Regioni, questo al fine di riconoscere le peculiarità delle isole e promuovere le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità. Con Decreto del MIT, di concerto con il MEF, saranno stabiliti le modalità e i criteri per l'utilizzo del Fondo (**comma 496**).

Articolo 1, comma 497 (Sospensione dell'aggiornamento biennale sanzioni amministrative previsto dal codice della strada)

Il **comma 497**, sospende, per gli anni 2023 e 2024, l'aumento biennale dell'importo delle sanzioni amministrative al Codice della strada, in considerazione dell'eccezionalità dell'attuale situazione economica.

La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni al Codice della strada viene aggiornata con cadenza biennale in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT,

dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti.

A tal fine, entro il 1° dicembre di ogni biennio, il Ministro della giustizia provvede, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, a fissare i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Articolo 1, commi da 607 a 609 (Fondo Piccoli Comuni a vocazione turistica)

Il comma 607 istituisce nello stato di previsione del Ministero del turismo il Fondo Piccoli Comuni a vocazione turistica, con una dotazione di 10 milioni per il 2023 e 12 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

Il fondo è destinato a finanziare progetti di valorizzazione dei comuni classificati dall'ISTAT a vocazione turistica, con meno di 5.000 abitanti, al fine di incentivare interventi innovativi di accessibilità, mobilità, rigenerazione urbana e sostenibilità ambientale (**comma 608**).

La definizione delle modalità attuative del Fondo è demandata ad un decreto interministeriale del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa in sede di Conferenza unificata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge (**comma 609**).

L'intervento normativo mira a promuovere, in alternativa alle grandi e note città d'arte italiane, i piccoli centri e i borghi a rilevante interesse turistico, espressione della cultura e dell'identità del Paese, in modo che siano sempre più capaci di attrarre flussi turistici da ogni parte d'Italia e del mondo e di contribuire, in tal modo, alla crescita economica e al rilancio del Paese ed evitare lo spopolamento dei piccoli centri urbani.

Articolo 1 commi 627 e 628 (Finanziamento a favore di Sport e Salute per il progetto "Bici in Comune")

Il comma 627 autorizza in favore della società Sport e salute S.p.A. la spesa di 3 milioni di euro per il 2023 e di 5,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, al fine di finanziare, nel limite di spesa autorizzato, il progetto «Bici in Comune», attività promossa dalla medesima società, d'intesa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani, per favorire la promozione della mobilità ciclistica, quale strumento per uno stile di vita sano e attivo, nonché del cicloturismo.

Il comma 628 demanda a un DPCM, su proposta del Ministro per lo sport e i giovani, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio, la definizione dei tempi e delle modalità di erogazione delle risorse.

Articolo 1, commi 830-831 (Circoscrizioni di decentramento delle città metropolitane)

I commi 830 e 831 autorizzano la spesa di 100.000 euro per l'anno 2023 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 per istituire circoscrizioni di decentramento nei comuni capoluogo di città metropolitana con meno di 250.000 abitanti. A tal fine, si prevede che il limite minimo di

250.000 abitanti per l'istituzione delle circoscrizioni di decentramento amministrativo (di cui all'articolo 17, comma 1, del TUEL) non si applichi ai comuni capoluogo di città metropolitana.



Articolo 1, comma 894 e 895 (Proroga del Superbonus al 110%)

Viene disposto **che la diminuzione dal 110 al 90% dell'incentivo per l'efficientamento energetico** (art. 119, DI 34/2020) **prevista a partire dal 2023 dal "decreto Aiuti quater", non si applica** sugli: interventi diversi da quelli effettuati dai **condomìni** per i quali, al **25 novembre 2022**, risulta **presentata la CILA**; interventi effettuati dai **condomìni** per i quali la delibera assembleare che ha approvato i lavori è stata adottata entro il **18 novembre 2022 e la CILA è stata presentata entro il 31 dicembre 2022**; interventi effettuati dai condomìni per i quali la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta **adottata tra il 19 e il 24 novembre 2022 e la CILA presentata al 25 novembre 2022**; interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici per i quali al 31 dicembre 2022 risulta presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.

Articolo 1, comma 633 (Fondi per l'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia finalizzati al censimento e alla valorizzazione del patrimonio culturale immateriale dei piccoli Comuni)

L'art. 1, comma 633, autorizza la spesa di 900.000 euro per l'anno 2023 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 a favore dell'Unione nazionale delle pro loco d'Italia. Le risorse sono finalizzate al censimento e alla valorizzazione del patrimonio culturale immateriale dei piccoli Comuni, previsto dalla relativa Convenzione UNESCO del 2003.

AMBIENTE

Articolo 1, commi 424 e 425 (Fondo per la sovranità alimentare)

I **commi 424 e 425** istituiscono, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il "Fondo per la sovranità alimentare", con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026 allo scopo di rafforzare il sistema agricolo e agroalimentare nazionale mediante interventi aventi lo scopo di:

- tutelare e valorizzare il cibo italiano di qualità;
- ridurre i costi di produzione per le imprese agricole;
- sostenere le filiere agricole;
- gestire le crisi di mercato garantendo la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari.

Articolo 1, comma 432 (Fondo per il recupero e la cura della fauna selvatica)

Il **comma 432** rfinanzia il Fondo per il recupero della fauna selvatica, nella misura di 1 milione di euro per l'anno 2023.

Articolo 1, commi da 447 a 449 (Controllo e contenimento della fauna selvatica)

Il comma 447, modifica la disciplina vigente in materia di controllo e contenimento della fauna selvatica (di cui all'articolo 19 l. n. 157/1992).

Le Regioni e le Province autonome possono autorizzare, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), piani di controllo numerico mediante abbattimento o cattura, che sono attuati dai cacciatori iscritti agli ambiti territoriali di caccia o nei comprensori alpini delle aree interessate, previa adeguata formazione e coordinamento con gli agenti delle Polizie provinciali o regionali. Le autorità deputate al coordinamento dei piani di abbattimento possono avvalersi dei proprietari dei terreni sui quali si attuano i piani medesimi, purché adeguatamente formati, con l'eventuale supporto del personale del Comando unità per la tutela forestale ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri.

Gli animali abbattuti durante le attività dei controlli sono sottoposti all'analisi igienico sanitaria e, in caso negativo, sono destinati al consumo alimentare.

Articolo 1, commi da 663 a 665 (Istituzione del fondo per il centro nazionale di accoglienza degli animali confiscati e sequestrati)

Il **comma 663** istituisce un fondo nello stato di previsione del Ministero della difesa per le esigenze del Centro nazionale di accoglienza degli animali sequestrati e confiscati del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, con una dotazione pari a 2,65 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2023.

POLITICHE DI GENERE

Articolo 1, commi 338-341 (Misure a sostegno del Piano strategico nazionale contro la violenza sulle donne e rifinanziamento del Fondo per le misure anti-tratta)

Il **comma 338** incrementa, portandole da 5 a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, le risorse del fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, al fine di potenziare le azioni previste dal Piano strategico nazionale contro la violenza sulle donne.

Articolo 1, comma 339 stanziava 2 milioni di euro per il 2023 e 7 milioni di euro annui a decorrere dal 2024 da destinare all'attuazione del Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani.

Articolo 1, commi 340 e 341 incrementano il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (art. 19, comma 3, DL 223/2006) rispettivamente di 4 milioni di euro per il 2023 e di 6 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, da destinare al potenziamento dell'assistenza e del

sostegno alle donne vittime di violenza, e di 1.850.000 euro per il 2023 da destinare al Fondo per il reddito di libertà delle donne vittime di violenza.

POLITICHE GIOVANILI



Articolo 1, comma 74 (Agevolazioni prima casa per under 36)

Per il 2023, sono **prorogate le agevolazioni per acquisto prima casa per i giovani under 36 e Isee non superiore a 40mila euro.**



Articolo 1, comma 110 (Agevolazioni per i terreni acquistati da under 40)

Le agevolazioni per la piccola proprietà contadina sono estese per gli **acquisti di terreni agricoli e relative pertinenze da parte di persone con meno di 40 anni** che, nell'atto di trasferimento, dichiarano di volersi iscrivere, entro i successivi 24 mesi, nell'apposita gestione Inps per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali. Nello specifico, le imposte di registro e ipotecaria sono dovute nella misura fissa e l'imposta catastale nella misura dell'1%.

Articolo 1, commi 301-303 (Sostegno all'imprenditoria giovanile e femminile, contrasto ai cambiamenti climatici e valorizzazione biodiversità)

La norma stanziava 20 milioni di euro per l'anno 2023 alle attività di cui al titolo I, capo III, del D.Lgs. n. 185/2000, che reca misure in favore dello sviluppo in agricoltura dell'imprenditorialità a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile e del ricambio generazionale.

Articolo 1, commi 304-305 (Consiglio nazionale dei giovani)

La norma incrementa di 0,5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 il Fondo per l'incentivazione e il sostegno della gioventù, già istituito dalla legge di bilancio 2019 con una dotazione che, da ultimo, risulta pari a 0,5 milioni nel 2022 e 0,5 milioni per l'anno 2023. Nel 2023, pertanto, le somme complessive ammonterebbero a 1 milione di euro. Le risorse del Fondo sono riferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri che provvede a sua volta a trasferirle annualmente al Consiglio nazionale dei giovani entro i primi sessanta giorni dell'anno.



Articolo 1, comma 630 (Istituzione della "Carta della cultura Giovani" e della "Carta del merito")

Il **comma 630**, a decorrere dal 2023 sostituisce la Carta elettronica legata al Bonus cultura ai giovani (c.d. "18app") **con due nuovi strumenti**: a) la «**Carta della cultura Giovani**», destinata a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di

validità, appartenenti a nuclei familiari con ISEE non superiore a 35.000 euro, assegnata e utilizzabile nell'anno successivo a quello del compimento del diciottesimo anno di età; b) la «**Carta del merito**», destinata ai soggetti che hanno conseguito, non oltre l'anno di compimento del diciannovesimo anno di età, il diploma finale presso istituti di istruzione secondaria superiore o equiparati con una votazione di almeno 100 centesimi, assegnata e utilizzabile nell'anno successivo a quello del conseguimento del diploma.

Le due Carte sono cumulabili e sono concesse nel rispetto del limite massimo di spesa di 190 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

SCUOLA E UNIVERSITÀ

Articolo 1, comma 560 (Disposizioni in materia di edilizia scolastica)

Il **comma 560** stanziava la somma di 1 milione di euro, per il 2023, al fine di assicurare il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico già esistente, nonché per avviare attività di ricognizione e valutazione delle strutture scolastiche in dismissione, dotate di apposito certificato di agibilità, presenti su tutto il territorio nazionale, da destinare allo svolgimento delle attività scolastiche per l'anno scolastico 2023/2024. Si demanda a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio, la definizione dei criteri e delle modalità di ripartizione delle risorse.

Articolo 1, comma 565 (Risorse per l'assistenza informatica del MUR nell'attuazione del PNRR)

Nell'ambito delle attività di attuazione del PNRR e dei connessi adempimenti in tema di monitoraggio, rendicontazione e controllo degli investimenti facenti capo al MUR, il **comma 565** stanziava 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, per finanziare l'assistenza informatica, e più in particolare le convenzioni previste dal Programma di gare strategiche ICT della società Consip Spa, i servizi professionali di assistenza tecnica per la trasformazione digitale, il data management, la definizione di strategie e soluzioni per il cloud e per la cybersicurezza.

Articolo 1, commi 568-571 (Contributo CNR, disposizioni in materia di compensi e rimborsi di organismi ed esperti tecnico-scientifici e borse di studio vittime di reati)

Il **comma 571** incrementa di 149.377 euro annui, a decorrere dal 2023, l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 4, della legge n. 407 del 1998, relativa a borse di studio riservate a determinate categorie di soggetti, ivi indicati, vittime (o figli di vittime) di determinati reati.

Il riferimento normativo è alle borse di studio, sia scolastiche sia a livello universitario, riservate ai soggetti di cui all'art. 1 della legge n. 302 del 1990 (si tratta di chiunque subisca un'inabilità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, a condizione che il soggetto leso non abbia concorso alla commissione degli atti medesimi ovvero di reati a questi connessi), nonché agli orfani e ai figli delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata per ogni anno di scuola

elementare e secondaria, inferiore e superiore, e di corso universitario. Tali borse di studio sono esenti da ogni imposizione fiscale.



Articolo 1, comma 580 (Fondo alloggi studenti universitari fuori sede)

Il **comma 580** prevede un rifinanziamento di 4 milioni di euro per il 2023 e 6 milioni di euro annui a decorrere dal 2024 del Fondo finalizzato a corrispondere un contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dagli studenti fuori sede di università statali.

Articolo 1, comma 588 (Borse di studio medicina)

Al fine di attivare ulteriori borse di studio per i medici di medicina generale che partecipano ai corsi di formazione di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, le disponibilità vincolate sul Fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 3 del decreto legge 30 maggio 1994, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 467, sono incrementate di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dal l'anno 2023.

AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE

Articolo 1, comma 788 (Adeguamento dei termini per l'attuazione del federalismo regionale alle scadenze previste dal PNRR)

Il **comma 788**, interviene sugli articoli 2, 4, 7, 13 e 15 del D.lgs. n 68 del 2011, recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario, differendo al 2027, o ad un anno antecedente ove ricorrano le condizioni di cui al medesimo decreto legislativo n. 68, l'entrata in vigore dei meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali diretti ad assicurare autonomia di entrata alle regioni a statuto ordinario e la conseguente soppressione dei trasferimenti statali.



Articolo 1, commi 791-798 (Disciplina della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti in tutto il territorio nazionale)

Ai fini della completa attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione Italiana e del pieno superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni, i seguenti commi disciplinano la determinazione dei **livelli essenziali delle prestazioni (LEP), concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti in tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione**, quale soglia di spesa costituzionalmente necessaria

e nucleo invalicabile per erogare le prestazioni sociali di natura fondamentale, per assicurare uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali, per favorire un'equa ed efficiente allocazione delle risorse collegate al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), e il pieno superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni inerenti ai diritti civili e sociali.

L'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, relative a materie o ambiti di materie riferibili, ai sensi del comma 793, lettera c), del presente articolo, ai diritti civili e sociali che devono essere garantiti in tutto il territorio nazionale, è consentita subordinatamente alla determinazione dei relativi livelli essenziali delle prestazioni (LEP).

A tal fine è istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Cabina di regia per la determinazione dei LEP. Tale Cabina è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che può delegare il Ministro per gli affari regionali e le autonomie. Ad essa partecipano, oltre al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, il Ministro dell'economia e delle finanze, i Ministri competenti per le materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, il Presidente dell'Unione province d'Italia e il presidente dell'Associazione nazionale comuni italiani, o loro delegati.

La Cabina di regia, con il supporto delle amministrazioni competenti per materia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:

- a) effettua una ricognizione della normativa statale e delle funzioni esercitate dallo Stato e dalle regioni a statuto ordinario in ognuna delle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione;
- b) effettua una ricognizione della spesa storica a carattere permanente dell'ultimo triennio, sostenuta dallo Stato in ciascuna regione per l'insieme delle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, per ciascuna materia e per ciascuna funzione esercitata dallo Stato;
- c) individua le materie o gli ambiti di materie che sono riferibili ai LEP, sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard;
- d) determina i LEP, sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard.

Per le spese di funzionamento derivanti dalle attività di cui sopra, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.

Articolo 1, commi 806-814 (Fondo per l'insularità e Commissione bicamerale)

I **commi 806-814**, istituiscono il Fondo nazionale per il contrasto agli svantaggi derivanti dall'insularità, con una dotazione di 2 milioni per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, nonché una Commissione bicamerale per il contrasto agli svantaggi derivanti dall'insularità.

Articolo 1, commi da 834 a 836 (Fiscalità immobiliare in Friuli)

Dal 1° gennaio 2023, riguardo l'imposizione locale sugli immobili situati nei comuni della regione Friuli Venezia Giulia, a sostituzione dell'IMU si applicherà l'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA), istituita dalla Legge regionale 14 novembre 2022, n. 17.

TERZO SETTORE

Articolo 1, comma 366 (Fondo enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti che gestiscono servizi sociosanitari e sociali svolti in regime residenziale e semiresidenziale)

Il fondo di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022 n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2023. Il rifinanziamento di cui al primo periodo è finalizzato alla concessione di un contributo straordinario destinato, in via esclusiva, alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che erogano servizi socio-sanitari e socio-assistenziali in regime semiresidenziale e residenziale in favore di anziani, in proporzione all'incremento dei costi sostenuti per l'energia termica ed elettrica nell'anno 2022 rispetto all'anno 2021.

Articolo 1, commi 366-368 (Contributo straordinario in favore delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza)

E' stato incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2023, il Fondo pari a 170 milioni di euro istituito con il D.L. 23 settembre 2022 n. 144 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175), finalizzato alla concessione di un contributo straordinario alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che erogano servizi socio-sanitari e socio-assistenziali in regime semiresidenziale e residenziale in favore di anziani, in proporzione all'incremento dei costi sostenuti per l'energia termica ed elettrica nell'anno 2022 rispetto all'anno 2021.

GIUSTIZIA E SICUREZZA

Articolo 1, commi 380 - 382 (Disposizioni per l'attuazione del PNRR in materia di processo civile e di tirocinio dei magistrati ordinari)

Il **comma 380** apporta alcune modifiche al D.lgs. n. 149 del 2022, di attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (la c.d. riforma Cartabia).

Le modifiche interessano il codice penale ed il codice di procedura penale, nonché il regime della mediazione e della negoziazione assistita. L'intervento modificativo è volto a garantire la più celere

attuazione del PNRR e, in particolare, il conseguimento degli obiettivi di maggiore efficienza del processo civile.

Articolo 1, comma 820 (Fondo per la legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori)

Il **comma 820** incrementa il Fondo per la legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori di 1 milione di euro a decorrere dal 2023.

Articolo 1, commi 899-902 (Misure in materia di Strategia nazionale di cybersicurezza)

I **commi 899-902** istituiscono nello stato di previsione del MEF due fondi finalizzati ad attuare la Strategia nazionale di cybersicurezza ed il relativo Piano di implementazione. Si tratta del Fondo per l'attuazione della Strategia nazionale di cybersicurezza con una dotazione di 70 milioni di euro per il 2023, 90 milioni per il 2024, 110 milioni per il 2025 e 150 milioni annui dal 2026 al 2037, e il Fondo per la gestione della cybersicurezza, con una dotazione finanziaria pari a 10 milioni di euro per il 2023 e 50 milioni per il 2024 e 70 milioni di euro a decorrere dal 2025.

Il coordinamento e il monitoraggio dell'attuazione del Piano di implementazione della Strategia é svolto dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri le risorse dei due fondi sono assegnate alle amministrazioni individuate dal Piano e, sempre con DPCM, eventualmente revocate, all'esito del monitoraggio operato dall'Agenzia, e riassegnate. Infine, vengono incrementate di 2 milioni di euro all'anno le risorse per il funzionamento dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale di cui all'art. 18 del D.L. 82/2021.

Articolo 1, comma 856 (Assistenza ai detenuti)

Nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito un Fondo, con una dotazione pari a 4 milioni di euro per l'anno 2023 e a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, destinato al finanziamento di progetti volti:

- a) al recupero e al reinserimento dei detenuti e dei condannati, anche mediante l'attivazione di percorsi di inclusione lavorativi e formativi, anche in collaborazione con le istituzioni coinvolte, con le scuole e le università nonché con i soggetti associativi del Terzo settore;
- b) all'assistenza ai detenuti, agli internati e alle persone sottoposte a misure alternative alla detenzione o soggette a sanzioni di comunità e alle loro famiglie, contenenti, in particolare, iniziative educative, culturali e ricreative;
- c) alla cura e all'assistenza sanitaria e psichiatrica, in collaborazione con le regioni;
- d) al recupero dei soggetti tossicodipendenti o assuntori abituali di sostanze stupefacenti o psicotrope o alcoliche;
- e) all'integrazione degli stranieri sottoposti ad esecuzione penale, alla loro cura e assistenza sanitaria.

UCRAINA

Articolo 1, commi 669-671 (Accoglienza profughi dall'Ucraina)

I **commi da 669 a 671** prorogano dal 31 dicembre 2022 al 3 marzo 2023 la durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale in relazione all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina (**comma 669**). Inoltre sopprime la data del 31 dicembre 2022 come termine di durata massima del contributo di sostentamento in favore delle persone titolari di protezione temporanea che hanno provveduto ad autonoma sistemazione (**comma 670**).



Puoi consultare la versione sfogliabile
dello Speciale sulla Legge di Bilancio 2023
sul sito www.pensionati.cisl.it
